

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1685)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787,
concernente disposizioni fiscali urgenti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La manovra fiscale che si propone, tende al reperimento di mezzi finanziari concorrenti alla copertura dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato in favore dei comuni e delle province per l'anno 1982. Per effetto infatti del primo comma dell'articolo 18 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) — nel testo approvato dal Senato — il concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali è stato elevato da 15.780 miliardi a 17.380 miliardi.

Il ricorso a misure tributarie, prevalentemente di natura straordinaria, si è reso necessario al fine di contemperare le fondate aspettative degli enti locali con la linea di austerità adottata dal Governo in sede di legge finanziaria e di bilancio dello Stato.

La scelta è stata indirizzata verso quelle forme impositive che registrano una più contenuta incidenza distribuendo il maggior prelievo su una vasta platea di tributi in modo da attenuarne la pressione.

Il Governo, d'altro canto, è consapevole che la provvisorietà dell'assetto finanziario dei comuni e delle province, ripetentesi ormai da molti anni, impone e sollecita il pronto avvio di provvedimenti che consentano di approdare finalmente alla riforma organica delle autonomie, sia sul piano istituzionale che sul versante finanziario operando, nel settore delle entrate, una adeguata inversione di tendenza che reagisca all'eccessivo centralismo e restituisca agli enti locali una più pregnante potestà impositiva, con conseguente riequilibrio del rapporto fra entrate derivate e quelle proprie.

Nell'ambito di questa prospettiva la normativa proposta riproduce, con gli opportuni coordinamenti, gli articoli dal 5 al 14 e 17 del testo del disegno di legge finanziaria 1982 approvato dal Senato della Repubblica.

Lo stralcio di tali disposizioni si è reso necessario, dovendo le disposizioni medesime trovare applicazione in tempi estrema-

mente ravvicinati perchè si tratta di innovazioni che non solo riguardano entrate afferenti all'anno 1982, ma richiedono adempimenti amministrativi immediati ed improcrastinabili per consentire sin dai prossimi giorni ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi loro imposti (pagamento della tassa di circolazione, eccetera).

È evidente pertanto l'estrema necessità ed urgenza di provvedere senza attendere la definitiva approvazione del disegno di legge concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 1982).

Con l'articolo 1 del decreto-legge si propongono maggiorazioni dell'imposta di bollo per i seguenti atti e documenti, diversi da quelli interessati dai recenti aumenti disposti dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Categorie di atti e documenti	Aliquota vigente	Aliquota proposta
1) Assegni circolari provenienti dall'estero (articolo 47, lettera <i>a</i> , della tariffa, allegato <i>A</i> , annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)	150	200
2) carte di credito, eccetera (art. 21); caselle registro generale d'ordine di cui all'articolo 2678 del codice civile (art. 23, lett. <i>a</i>); tipi, disegni, modelli, eccetera (art. 46)	300	500
3) libretti di risparmio (art. 18)	1.000	1.500
4) Atti pubblici, certificati, scritture private, istanze, atti della pubblica amministrazione, repertori, registri, note ipotecarie, notifiche giudiziarie, casi d'uso (artt. da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lett. <i>b</i>), a 28, da 37 a 45, 49 e 50)	2.000	3.000

Resta ferma nella misura vigente, di lire 700 per ogni foglio, l'imposta per gli atti giudiziari e quella dovuta per le domande e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole superiori e università nonché quella per i diplomi, attestati e pagelle.

L'articolo 2 dispone la sostituzione dell'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153. La nuova norma sostanzialmente stabilisce l'aumento per il periodo di due anni (decorrente dal primo pagamento effettuato dopo il 31 dicembre 1980) della tassa di circolazione in vigore al 31 dicembre 1980. L'aumento è previsto nella misura del cinquanta per cento per il primo anno e in quella dell'ottanta per cento per il secondo anno.

Occorre chiarire che si è reso necessario procedere alla sostituzione del succitato articolo 4, e non all'emanazione di una specifica norma per il solo aumento dell'80 per cento per l'anno 1982 in modo da saldare la nuova disciplina con quella prevista dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38. Con questo infatti fu consentito a coloro che avevano pagato la tassa per il 1981 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge stesso di corrispondere la maggior tassa dovuta in occasione dei successivi pagamenti, e quindi anche nel corso dell'anno 1982, anziché richiedere un separato pagamento dell'integrazione; e ciò per rendere più agevole ed economica la gestione dei pagamenti e per non arrecare soverchio disturbo ai contribuenti, particolarmente a seguito dei risultati dei controlli meccanografici delle regolarità dei versamenti integrativi.

Per i veicoli ed autoscafi nuovi di fabbrica si impone l'esigenza di stabilire che il periodo di maggiorazione decorre dall'inizio del periodo fisso in cui è avvenuta l'immatricolazione. Tuttavia per evitare che gli effetti della disposizione si traducano in una maggiore imposizione è stato disposto che il pagamento della maggiore tassazione è dovuto dall'inizio del mese di immatricolazione dei predetti veicoli ed autoscafi e

non dall'inizio del periodo fisso in cui essi sono stati immatricolati.

Per i veicoli che vengono immatricolati nel 1982 e per quelli che non hanno circolato nel 1981, la maggiorazione è limitata ad un solo anno, nella misura dell'80 per cento. Nessun aumento è dovuto per i veicoli immatricolati nel 1983.

Poiché precedentemente all'entrata in vigore del nuovo aumento possono essere stati effettuati pagamenti afferenti periodi fissi del 1982, per le stesse ragioni dianzi accennate, ai contribuenti che hanno eseguito tali pagamenti, e che rappresentano un'esigua percentuale della massa, viene consentito di corrispondere la maggiorazione in occasione del pagamento delle tasse per l'anno 1983. La maggior tassa dovuta deve essere versata, invece, entro 30 giorni, qualora alla scadenza della validità il pagamento non venga rinnovato.

Inoltre, a mente dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nella norma è stata indicata la specifica destinazione delle maggiori entrate, al fine di consentire l'acquisizione delle maggiori entrate allo Stato.

Infine, è stato chiarito che i disposti aumenti non hanno alcuna rilevanza sulle tasse di circolazione delle regioni a statuto ordinario.

Con l'articolo 3 sono aumentate del 30 per cento le tasse sulle concessioni governative, con eccezione di quelle previste dal n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, riguardante le radiodiffusioni e dell'imposta sulle concessioni governative per la esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Non si è ritenuto di apportare alcun aumento alle tasse di cui al predetto numero 125 della tariffa perchè strettamente connesse ai canoni di abbonamento di per sé già gravosi e soggetti a periodici aumenti collegati alle variazioni del costo del servizio delle radiodiffusioni.

Non si è altresì aumentata l'imposta sulle concessioni governative per la esclusiva

di vendita al dettaglio di tabacchi, in quanto essendo la tassa annuale commisurata all'aggio, cioè al guadagno conseguito dal rivenditore nell'anno precedente, il contribuente è soggetto ad una maggior tassazione ogni volta che l'aggio aumenta in relazione al crescere del prezzo dei tabacchi.

Per ragioni di semplificazione della tariffa si è previsto l'arrotondamento dei nuovi importi alle mille lire superiori. In proposito si precisa che nei casi in cui la tassa sia da determinarsi in relazione a quantità variabili (nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche — tassa commisurata ad ogni metro di pellicola — n. 51, lettera a, della tariffa), l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.

Si è data inoltre, in via eccezionale, la possibilità di pagare in modo ordinario, cioè a mezzo conto corrente postale, l'aumento o l'intera tassa nei casi in cui la stessa debba essere corrisposta a mezzo marche ed, a causa della variazione, manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto.

L'aumento suddetto si applica alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Ciò al fine di ricomprendere nell'aumento stesso anche le tasse (quali, ad esempio, quelle concernenti la gestione dei totalizzatori e delle scommesse e, nelle regioni a statuto speciale, quelle relative agli esercizi pubblici, alle autorimesse ecc...) aventi scadenze il 31 dicembre di quest'anno, ma che si riferiscono all'intero anno 1982.

Con gli articoli da 4 a 9 viene istituita l'addizionale straordinaria dell'8 per cento per l'anno 1982 sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sull'imposta locale sui redditi nonchè sulle ritenute a titolo d'imposta sostitutiva applicate su taluni redditi di capitale.

In particolare nell'articolo 4 sono precisati la natura del prelievo straordinario, il suo presupposto e l'ambito di applicazione.

L'addizionale è stabilita nella misura percentuale dell'8 per cento da commisurarsi all'imposta sul reddito delle persone giuri-

diche e all'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1982 dalle società di capitali e dalle altre persone giuridiche (enti commerciali e non commerciali) indicate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; e alla sola imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1982 dalle persone fisiche e dalle società di persone.

Per le persone giuridiche, con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, l'addizionale è commisurata alle imposte IRPEG ed ILOR dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'addizionale è dovuta anche sui redditi di capitale che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo definitivo d'imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile delle singole imposte indicate nel primo comma dell'articolo 4.

Vengono così assoggettati all'addizionale importanti masse di redditi ed in particolare i redditi di capitale derivanti ad esempio da investimenti in obbligazioni o da conti correnti e depositi bancari e postali nonchè, sia pure limitatamente ai soggetti non residenti, da investimenti azionari.

Volendo attrarre nell'ambito dell'addizionale straordinaria i predetti redditi di capitale, è evidentemente necessaria una particolare forma di prelievo la quale si diriga non direttamente ai soggetti reddituari, ma assuma come soggetti passivi i soggetti eroganti e cioè i sostituti d'imposta, con obbligo di rivalsa nei confronti dei percettori dei redditi.

Ai fini dell'individuazione del parametro di commisurazione dell'addizionale, il terzo comma dell'articolo 4 in esame stabilisce che questa è calcolata separatamente sulle singole imposte indicate al primo comma e cioè sull'IRPEG e sull'ILOR. Dette imposte, ai fini della determinazione dell'addizionale, si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute, del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito d'imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. L'addizionale è calcolata sulle imposte al netto del credito d'imposta

sugli utili, coerentemente con la struttura stessa dell'addizionale che è commisurata sulla quota di imposte effettivamente dovute e non estesa alla quota di imposta (emergente per effetto di un meccanismo di calcolo) compensata dal credito e quindi non effettivamente dovuta.

Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto dell'imposta che — nel periodo preso a riferimento — è dovuta sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa stante la loro natura di redditi riferibili a periodi d'imposta pregressi.

Al fine di semplificare i criteri di applicazione dell'addizionale, è stabilito che essa è dovuta soltanto quando il suo importo per ciascuna imposta supera le lire 10.000.

L'articolo 5 detta la disciplina per il pagamento dell'addizionale straordinaria. A tal fine è previsto un versamento provvisorio da effettuarsi nel mese di novembre commisurato all'importo dovuto a titolo di acconto dell'IRPEG e dell'ILOR per l'anno 1982; detto versamento è stabilito con le stesse modalità fissate per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il versamento a saldo dell'addizionale dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982 o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, commisurando l'addizionale stessa a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione medesima.

Le attestazioni comprovanti sia il versamento provvisorio che quello a saldo devono essere allegate alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta avanti indicati.

Nell'articolo 6 è disciplinata l'applicazione della addizionale sui redditi di capitale provenienti da obbligazioni e titoli simili, compresi i proventi derivanti dalle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e da depositi e conti correnti bancari e postali nonché sugli utili azionari. L'addizionale è commisurata alle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta e deve essere versata da costoro entro gli stessi termini previsti per i versamenti delle ritenute cui l'addizionale inerisce, con obbligo di rivalsa nei confronti dei percettori dei redditi. Nell'articolo in esame il periodo temporale di riferimento per la applicazione dell'addizionale è stato individuato nel periodo d'imposta 1982.

È da rilevare che l'addizionale straordinaria commisurata sulle ritenute non può sempre essere incamerata a titolo definitivo dall'erario. Le ritenute, infatti, vengono versate dai sostituti nell'ambito di un meccanismo che non prevede l'identificazione del reddituario in modo tale da consentire in ogni caso e fin dall'origine di stabilire la natura della ritenuta applicata: cioè se si tratti di ritenuta secca o di ritenuta a titolo di acconto.

L'addizionale commisurata sulle ritenute, dunque, potrebbe colpire redditi che concorrono a formare quello complessivo imponibile del soggetto percipiente, e cioè redditi che hanno già dato e che daranno luogo all'applicazione della addizionale di cui al primo comma dell'articolo 4.

Per ovviare ad una possibile duplicazione del prelievo straordinario è quindi necessario che l'addizionale venga incamerata in via definitiva dall'erario soltanto quando essa risulti percepita da un soggetto che subisce la ritenuta a titolo di imposta. Viceversa nei casi in cui la ritenuta ha natura di acconto, l'addizionale, aggiungendosi alla ritenuta su cui è commisurata, ne segue le sorti nel senso che anch'essa si considera

versata quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto e quindi deve essere scomputata dall'imposta applicabile sul reddito complessivo del sostituto stesso.

Per quanto concerne le modalità di riscossione, l'articolo in rassegna stabilisce che il versamento dell'addizionale deve essere effettuato dai sostituti d'imposta arrotondando l'importo da versare per difetto se la frazione del suo ammontare non supera lire cinquecento e per eccesso se la stessa frazione è superiore a detta cifra. I versamenti devono essere effettuati alle scadenze stabilite per i versamenti delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale. A questo proposito occorre rilevare che le aziende ed istituti di credito sono tenuti a versare entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno un importo pari ai nove decimi delle ritenute sugli interessi corrisposti ai depositanti ed ai correntisti ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Trattasi di versamenti in acconto di quelli cui le stesse aziende ed istituti di credito sono tenuti a norma dell'articolo 8, primo comma, numero 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'articolo in rassegna stabilisce che anche in occasione dei due versamenti da eseguire entro il 31 luglio 1982 ed il 30 novembre 1982 le aziende ed istituti di credito devono versare l'addizionale commisurata alle ritenute che a tali scadenze provvedono a versare all'erario.

Le attestazioni comprovanti i versamenti previsti nell'articolo in esame devono essere allegate alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le relative ritenute.

L'articolo 7 precisa che il versamento dell'addizionale deve essere effettuato seguendo le modalità vevoli per il versamento delle imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata, rinviando ad un successivo decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro la fissazione delle caratteristiche e delle modalità per il rilascio delle attestazioni di versamento nonché delle modalità per l'esecuzione dei ver-

samenti in Tesoreria, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i conseguenti controlli.

Infine con lo stesso articolo viene stabilito che per quanto riguarda i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per quanto riguarda il contenzioso, si applicano le stesse disposizioni relative alle imposte cui l'addizionale è commisurata. Parimenti per quanto riguarda l'addizionale commisurata alle ritenute operate sui redditi di capitale si applicano altresì le disposizioni che disciplinano le ritenute stesse.

L'articolo 8 dispone che tutte le esattorie, comprese quelle situate nella regione Sicilia devono versare gli importi ricevuti (quali versamenti dell'addizionale) alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento principale. In ordine all'ammontare di tali somme vengono previsti sia l'arrotondamento per eccesso o per difetto di cui più sopra si è fatto cenno, sia l'attribuzione di una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versata in tesoreria, con un minimo di lire mille ed un massimo di lire trentamila, con esclusione quindi dei normali più gravosi aggi che competono alle esattorie per i normali versamenti diretti.

Nello stesso articolo 8 vengono dettate le modalità che debbono osservare le aziende delegate per l'esecuzione del versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega nei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38. Inoltre si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, per quanto riguarda la spettanza della commissione per ciascuna operazione effettuata dall'azienda delegata.

Sempre nell'articolo 8 vengono definite le modalità di versamento in Tesoreria per quelle dipendenze delle aziende di credito situate nel territorio della regione Sicilia

e che già sono state regolamentate nei vari decreti fin qui emanati in materia di auto-tassazione.

Fermo restando il principio che il gettito dell'addizionale è totalmente di pertinenza dello Stato, in considerazione delle particolari disposizioni che regolano la riscossione delle imposte nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, è stabilito che le dipendenze non situate in detta Regione non possono effettuare versamenti presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato situate nella regione Sicilia.

Di converso si è posta la limitazione contraria onde cautelare la riscossione di competenza di detta Regione.

L'articolo 10 eleva la misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dal 90 al 92 per cento. La disposizione si applica ai versamenti che debbono essere effettuati — successivamente alla data di entrata in vigore del decreto — per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla stessa data qualora si tratti di soggetti che hanno un periodo di imposta che non coincide con l'anno solare.

L'articolo 11 infine mira a risolvere un problema connesso con la circostanza che a far data dal 1° gennaio 1982 gli importi massimi annuali delle pensioni minime erogate dall'INPS ascenderanno da lire 2.597.340 a lire 3.362.200 annue.

È evidente pertanto che, superando sifatto nuovo ammontare quello di lire 3 milioni (limite stabilito con il recente decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490) le pensioni INPS verrebbero ad essere assoggettate ad IRPEF.

Per effetto delle attuali detrazioni, infatti, a partire dal 1982 rimarrebbero non tassati i redditi da lavoro dipendente ed assimilati di importo non superiore a lire 2 milioni 740.000. Infatti da quella stessa data potranno spettare le seguenti detrazioni (sal-

ve le eventuali modifiche al regime della disciplina delle detrazioni di imposta):

- a) 36.000 per quota esente;
- b) 18.000 per oneri deducibili;
- c) 168.000 per spese di produzione di reddito;
- d) 52.000 ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente che da soli o con altri redditi non superano 3.374.000 pari ad un reddito di lire 2.740.000

274.000 pari ad un reddito di lire 2.740.000.

In questo tetto reddituale sono ricomprese le pensioni INPS nell'attuale misura di lire 2.597.340, ma non quelle il cui importo, come si è detto, dal 1° gennaio 1982 aumenterà fino a lire 3.362.200 annue.

Gli aumenti delle pensioni minime INPS a lire 3.362.200 impongono pertanto di elevare la detrazione *d*) da lire 52.000 a lire 130.000. Si ottiene così il seguente ammontare complessivo di detrazioni:

- a) 36.000
- b) 18.000
- c) 168.000
- d) 130.000

352.000 ammontare pari all'imposta che graverebbe su un reddito di lire 3.400.000.

Sembra però necessario elevare altresì il tetto reddituale al di sotto del quale è possibile beneficiare della nuova e più consistente detrazione di lire 130.000, da lire 3.000.000 a lire 3.500.000.

Il risultato che si ottiene è il seguente:

- 1) con un volume di lire 352.000 di detrazioni si detassano redditi fino a lire 3 milioni ancorchè oltre la pensione INPS — che per il 1982 sarà di lire 3.362.200 annue —
- 2) si può godere delle predette detrazioni ancorchè oltre la pensione INPS — che per il 1982 sarà di lire 3.362.200 annue — si abbia un reddito ulteriore (ad esempio fabbricati) di lire 137.800.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si è detto, anche la disposizione in rassegna trova sede nel provvedimento riguardante la legge finanziaria per l'anno 1982 ed in ordine ad essa tutte le valutazioni di compatibilità sono già state effettuate, dato che in sede di valutazione delle entrate non è stato tenuto conto del fatto che i titolari di redditi da pensioni di cui sopra avrebbero potuto essere attratti nella sfera di tassabilità per effetto di successivi aumenti del loro reddito da pensione. L'inserimento nel presente decreto-legge consente di dare effetto alla norma stessa dal 1° gennaio 1982 senza inutili ritardi dannosi per i soggetti interessati.

* * *

Il maggior gettito del presente provvedimento per l'anno 1982 è previsto in lire 2.090 miliardi, di cui 140 miliardi per maggiorazione imposta di bollo, 125 miliardi per aumento delle tasse di concessione governativa, 448 miliardi per maggiorazione della tassa di circolazione sugli autoveicoli, 1.071 miliardi per istituzione addizionale straordinaria sui redditi dell'anno 1982 per IRPEG, ILOR e sugli interessi, premi eccetera, 306 miliardi per aumento dell'acconto IRPEF, IRPEG e ILOR dal 90 al 92 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti.

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

Disposizioni fiscali urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in lire 150 dall'articolo 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in lire 1.000 dall'articolo 18, in lire 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nello articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli at-

testati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per taxa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per taxa erariale e taxa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della taxa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro 30 giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della taxa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della taxa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della taxa regionale di circolazione ».

Art. 3.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di taxa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Art. 4.

È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto della imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

Art. 5.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per

il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

Art. 6.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituto.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio della attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

Art. 8.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 4 a 8 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

Art. 10.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a lire 130.000 e l'importo di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a lire 3.500.000.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA